

## **LA SOSPENSIONE DI DECORRENZA DI ALCUNI TERMINI PER ADEMPIMENTI DI NATURA TRIBUTARIA IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO DEL PROFESSIONISTA**

**Criticità applicative relative agli adempimenti tributari suscettibili di  
sospensione dei termini**

**Dott.ssa Luisella FONTANELLA - Commercialista in Torino**

**Venerdì 2 dicembre 2022  
dalle ore 15.00 alle ore 16.30**

# La norma



L'art. 1, commi da 927 a 944, della l. 30.12.2021, n. 234, disciplina la sospensione dei termini tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia o di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata

**la morte o una condizione di invalidità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'invalidità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni per infortunio ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 30.6.1965, n. 114.**

Inoltre, sono ammessi al beneficio anche i casi di infortunio non avvenuti in occasione di lavoro e di malattia non correlata al lavoro

# Definizioni comma 933



---

**per “libero professionista”**, la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo dell’iscrizione ai relativi albi professionali; pertanto ne sono esclusi i professionisti non iscritti all’albo professionale e quelli che non esercitano l’attività in forma principale (ad es., l’insegnante di diritto che esercita la professione di avvocato);

---

**per “infortunio”**, l’evento dovuto a causa fortuita, violenta o esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

---

**per “grave malattia”**, lo stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell’attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari ovvero a indagini o analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

---

**per “cura domiciliare”**, la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l’erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell’art. 22 del d.p.c.m. 12.1.2017; la norma esclude il caso di malattia non grave

---

**per “intervento chirurgico”**, l’intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista;

---

# Comma 929



In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.



dubbi

La parola ospedale esclude la degenza presso strutture private?  
La parola infortuni esclude i casi di violenza su se stessi?  
La richiesta della inabilità temporanea assoluta e non parziale esclude i casi per esempio in cui il professionista si rompe un femore?  
Cosa si intende per malattia grave?  
La malattia grave potrebbe anche non comportare una inabilità temporanea all'esercizio dell'attività.

# Sospensione e non responsabilità



La norma non definisce il concetto di «evento»  
L'evento è l'inizio del ricovero e delle cure domiciliari?  
E succede agli adempimenti «diretti» del professionista?

## Comma 929

Non comporta responsabilità la scadenza di un termine nei 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento per il professionista e per il cliente

## Comma 931

Sospensione della decorrenza dei termini fino a 30 giorni dopo la dimissione o la fine delle cure domiciliari

Il comma 929 sembra definire il periodo «massimo» di deresponsabilizzazione a favore del professionista (60 giorni dall'evento) con la conseguenza che dal 61 giorno successivo all'evento gli adempimenti tributari devono essere assolti secondo il normale calendario delle scadenze indipendentemente dalla durata della malattia.

Gli adempimenti previsti nell'arco temporale «di favore» vengono invece sospesi, grazie alla disciplina posta dal comma 931, per un periodo che decorre dall'inizio del ricovero o delle cure domiciliari fino al termine delle stesse + 30 giorni.

# Sospensione della decorrenza dei termini



## Cosa succede se la malattia si protrae nel tempo?

nel caso, ad esempio, di una malattia invalidante di ampia durata temporale

La norma **non stabilisce un tempo massimo di durata della sospensione** lasciando così aperta la possibilità di una sospensione «sine die» dei termini (limitati da un punto di vista quantitative dal disposto di cui al comma 929)

In assenza di una specifica disposizione normativa si deve far riferimento all'art.23 del codice deontologico dove il professionista, impossibilitato a svolgere l'incarico (anche se non vengono specificati i motivi di salute) dovrebbe rinunciare allo stesso oppure all'art.15 ove viene disposta la possibilità per un professionista in temporanea difficoltà di richiedere all'Ordine che altro collega provveda alla conduzione e/o gestione dello studio.

# Comunicazione all'ADE e/o a qualsiasi PA competente per gli adempimenti tributari



## Condizioni:

- a) tra le parti deve esistere un mandato professionale avente data antecedente alla data del ricovero ospedaliero o di invio alla cura domiciliare;
- b) copia del mandato, unitamente ad un certificato medico che attesta la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione interessati dalla sospensione dei termini ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944.

- ✓ non viene definito un termine entro il quale inviare la comunicazione
- ✓ non viene definita la DP di invio che potrebbe essere quella di competenza del professionista ma anche quella del cliente.
- ✓ non viene indicato come comunicare all'ADE la fine del periodo di sospensione necessaria per valutare il rispetto della tempistica normativa



# Il mandato professionale



... tra le parti deve esistere un mandato professionale **avente data antecedente** alla data del ricovero ospedaliero o di invio alla cura domiciliare;

**Non sono richiesti particolari requisiti di forma ma la dizione «avente data certa antecedente» apre la problematica connessa alla data certa.**



La trasmissione per PEC del documento analogico al cliente non è in grado di costituire prova della data certa in quanto il sistema di trasmissione PEC non certifica il contenuto degli allegati, ma solo quanto riportato nel corpo del messaggio.

Come ovviare?

**procedere alla digitalizzazione dell'atto con contestuale apposizione della marcatura temporale.**



# Come versare Comma 941



«Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni dei commi da 927 a 944, **si applicano gli interessi al tasso legale**. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento»

Sarebbe utile l'istituzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del codice tributo per il versamento degli interessi per il tramite modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici.

Sarebbe opportuno ricevere delle indicazioni in merito alla compilazione del modello F24 con l'eventuale utilizzazione di una causale identificativa

Purtroppo non esiste una modalità con cui il modello F24 venga riconosciuto dal sistema dei pagamenti in modo automatico comportando conseguentemente l'emissione di un avviso per il ritardato pagamento.

# E gli altri enti ?

